SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2344

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

(V. *Stampato Camera n.* **3323**)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 dicembre 1995

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane spa

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Disegno di legge ..... » 3

Testo del decreto-legge ..... » 4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, recante disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.

Decreto-legge 26 ottobre 1995, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 251 del 26 ottobre 1995.*

Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di dismissione delle partecipazioni del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., al fine di realizzare la effettiva e tempestiva privatizzazione di detto istituto bancario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato».

Articolo 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI

VISTO, *il Guardasigilli*: DINI